COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
n. 12 del 27.06.2025	
OGGETTO:	**Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ferla e Cassaro**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **giugno,** con avvisi scritti (prot. 5183/2025) del 20.06.2025, è stato convocato il Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in seduta ordinaria presso i **locali dell'Auditorium Comunale** - Via Vittorio Emanuele.

Presiede il Presidente, Consigliere, Dott. Paolo Ganci;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale;

Il Segretario Comunale, alle ore 18:48 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	PRESENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	PRESENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE'	ASSENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	PRESENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	PRESENTE
Assegnati n. 10	Presenti n. 9	
Assenti n. 1 (Ganci Desiree)		

Il Presidente Dott. Paolo Ganci, assistito dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti due scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Lo Monaco e Di Giorgio.**

Il **Presidente** avverte che si passa alla trattazione del **3°)** punto all'ordine del giorno recante: "**Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ferla e Cassaro.**".

Il Presidente illustra sinteticamente la proposta e dichiara aperta la discussione

Non essendoci interventi il Presidente sottopone la proposta ai voti, con scrutinio palese e per alzata e seduta, con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI : n. 9 ASSENTI : n. 1 (Ganci Desiree)

FAVOREVOLI: 9 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il Presidente dichiara: "IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'"

Successivamente il Presidente sottopone ai voti, con scrutinio palese e per alzata e seduta, la proposta di immediata esecutività della deliberazione, con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI : n. 9 ASSENTI : n. 1 (Ganci Desiree)

FAVOREVOLI: 9 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il Presidente dichiara: "IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA' L'IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: "**Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ferla e Cassaro.**"

- Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Approvare la proposta avente per oggetto: "**Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ferla e Cassaro.**".

Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

La decisione viene repertoriata al n. 12 del 27.06.2025 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ferla e Cassaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- l'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il comune e la provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;
- l'art. 7, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;
- l'art. 99 del richiamato D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia nominano il Segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che questo Ente è interessato alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata con altri Comuni;
Rilevato che a seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quelle di Cassaro si è giunti a concordare l'opportunità di procedere ad una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465;

Considerato che tale forma associata di gestione di un servizio deve concretizzarsi in un accordo convenzionato;

Atteso che le competenze attribuite al Segretario Comunale dal T.U.E.L. e dallo Statuto inerenti in particolare i compiti e funzioni istituzionali di direzione della struttura organizzativa e di collaborazione, consulenza e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, possono essere svolte compiutamente e correttamente per ciascuno dei Comuni che intendono convenzionarsi con il presente

atto, articolando l'orario delle prestazioni proporzionalmente alle dimensioni delle strutture, alle necessità e alla complessità organizzativa di ciascun ente;

Considerate, altresì, le ulteriori funzioni attribuite al Segretario comunale dalle recenti disposizioni di legge, quali in particolare il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla Legge 7.12.2012 n. 213 recante " *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", e la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Ritenuto che la funzionalità e l'efficienza dell'ente non dipenda solo da una presenza puramente istituzionale del Segretario comunale ma dall'impegno e dalla professionalità profuse nella conduzione di funzioni dirigenziali nonché dalla capacità di attivare una organizzazione interna funzionale ed efficace;

Considerato che:

- nel rispetto delle disposizioni del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, è intendimento articolare le prestazioni lavorative del Segretario comunale, in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative pari per il Comune di Ferla al 60% e per il Comune di Cassaro pari al 40% dell'orario settimanale;
- la gestione associata del servizio, con la predetta articolazione, consente comunque di razionalizzare la spesa complessiva relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, nonché di conseguire un consistente e significativo contenimento della stessa preordinato al rispetto dei relativi vincoli, in ossequio al principio di adeguatezza, in termini temporali, della prestazione lavorativa richiesta, relativamente ai programmi, alle azioni e ai progetti di ciascun Ente, in quanto essa sarà così ripartita:
  - Comune di Ferla: pari al 60%;
  - Comune di Cassaro: pari al 40%;

Verificato che la convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale costituisce, allo stato attuale, una soluzione organizzativa flessibile e adeguata rispetto alle esigenze e funzionalità degli enti;

Visto l'allegato schema della convenzione, contenente le condizioni e le modalità che regolano i rapporti tra le parti e ritenuto di poterla approvare in quanto espressione della volontà di questo Consiglio comunale, nel testo che si allega alla presente sotto la lett. **A)** per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare le necessarie determinazioni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, nonché procedere all'approvazione del sopra citato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Comune di Ferla e il Comune di Cassaro;

Precisato che la convenzione in oggetto decorrerà dal 01 luglio 2025, previa adozione di apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e subordinatamente all'adozione da parte della Prefettura di Palermo – Ufficio territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, dei provvedimenti di competenza e al provvedimento di individuazione da parte del Sindaco del Comune Capo convenzione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Dato atto che:

- Il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Ferla, quale Ente con maggior numero di abitanti;
- la spesa complessiva relativa al trattamento economico spettante al Segretario comunale, iscritto nella fascia C del relativo albo, in base al vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali che in

ragione della stipula della convenzione di segreteria, verrà ridefinito con l'inserimento della retribuzione aggiuntiva spettante per le segreterie convenzionate ai sensi dell'art. 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, sarà così ripartita:

- Comune di Ferla: pari al 60%;
- Comune di Cassaro: pari al 40%;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 465/1997;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto, per le ragioni indicate in premessa, della volontà delle Amministrazioni Comunali di Ferla e Cassaro di approvare la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale;

3. Di approvare lo schema della convenzione contenente i patti, condizioni e modalità che regolano i rapporti tra le parti, nel testo che si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che:

- il Comune di Ferla è individuato quale ente capo convenzione;
- la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Ferla e Cassaro è classificata nella classe IV (quarta), a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale;
- che la nuova convenzione ha decorrenza dal giorno 01.07.2025;
- che la scadenza della convenzione è fissata al 31 luglio 2027 e potrà essere risolta anticipatamente nei casi ivi previsti;

5. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione in oggetto congiuntamente al Sindaco del Comune di Cassaro;

6. Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura – UTG Palermo – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia;

7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2025/2027;

8. Di demandare ogni successivo adempimento gestionale necessario per dare attuazione al presente deliberato al Responsabile del Settore Affari Generali;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione della convenzione.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Daniele Biancato

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FERLA E CASSARO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di_____, fra i Sindaci dei Comuni di Ferla e Cassaro, rappresentati rispettivamente da:

- ____, nato a _____ il ____ , Sindaco pro tempore del Comune di _____, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- ____, nato a _____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di ____, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

PREMESSO:

- che l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. n.465/97, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che i Comuni di Ferla e Cassaro, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno – servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:
  - n. .... del ..... del Comune di ____
  - n. .... del ..... del Comune di ____

VISTO il Decreto del Ministero Dell'interno 21 ottobre 2020, avente ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

-che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12.2024, ammonta a:

- n. 2.268 abitanti quanto al Comune di Ferla
- n. 710 abitanti quanto al Comune di Cassaro

-che, pertanto, la sede di segreteria convenzionata risulta essere di CLASSE IV (quarta), essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. 2.978 abitanti.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di segreteria, allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

Il Comune di Ferla è individuato quale Comune capo-convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti.

Art. 3 – DURATA. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno 01 luglio 2025 e termineranno il 31 luglio 2027.

La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti.

La convenzione di segreteria potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

1. risoluzione consensuale espressa mediante motivate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti;
2. recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto decorsi venti giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento all'altro Comune.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo, si rinvia alla disciplina applicabile.

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nelle modalità di cui all'art. 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. 267/00.

Art. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

Lo stato giuridico ed economico del Segretario della convenzione è regolato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle

disposizioni vigenti, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, come da disciplina applicabile.
Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria oltre agli oneri riflessi, nonché le spese per la formazione professionale nella seguente misura:
60 % a carico del Comune di Ferla
40% % a carico del Comune di Cassaro
Nella stessa misura di cui sono ripartite gli oneri per le indennità accessorie, comunque denominate, eventualmente spettanti al Segretario in ragione di specifiche disposizioni contrattuali. Restano esclusi da quanto disposto al periodo precedente i compensi accessori attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi e non connessi al trattamento accessorio di cui al CCNL applicabile, ovvero le spese per le missioni o trasferte, i rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, che verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale nell'interesse della quale tali prestazioni vengono effettuate.
Tutti i compensi comunque spettanti al segretario comunale, sono erogati dal Comune capo convenzione. In particolare le somme dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse del Comune di Cassaro sono da quest'ultimo versate, con cadenza trimestrale, al Comune capo convenzione per la successiva liquidazione al segretario comunale. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati annualmente dal Comune Capo-Convenzione, cumulativamente, precisandosi che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.
Il comune di Ferla notificherà al Comune di Cassaro il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute per ciascun trimestre e il Comune di Cassaro provvederà al rimborso della quota posta a proprio carico entro i trenta giorni successivi. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dai Comuni di Buscemi e Cassaro al Comune capo convenzione entro 15 giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune capo convenzione.

Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.

Art 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività svolte in regime di convenzionamento.

Art. 8 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.
L.C.S.
Il Sindaco del Comune di Ferla_____

Il Sindaco del Comune di Cassaro_____

Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ferla e Cassaro

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- [x] Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- [ ] Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot._____del_____che si allega.
- [ ] Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.

Ferla, lì. 20/06/2025

Il Responsabile Settore Affari Generali
Dott. Daniele Blancato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- [x] Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- [ ] Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot._____del_____che si allega.
- [ ] Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, lì ..25-06-2025

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Puzzo

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Ganci	Dott. Giuseppe Morale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

x) **Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2**

b) **Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)**

Dalla Residenza Municipale, lì 27/06/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale